

Službene novine Bollettino ufficiale

BROJPetak, 03.06.2022.

10/22

NUMERO Venerdì, 03-06-2022





03-06-2022

Ai sensi dell'articolo 79 comma 7 e dell'articolo 81 comma 2 della Legge sulle elezioni amministrative ("Gazzetta ufficiale"nn. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 e 37/21), sulla base della Relazione della Commissione di mandato, si rileva che il Consiglio municipale della Città di Pola, alla seduta del 1 giugno 2022, ha preso atto della

Ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del Regolamento sulle linee guida per l'elaborazione degli atti per la pianificazione strategica di importanza nazionale per le unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta ufficiale, n. 89/18) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 giugno 2022, emana la

CONCLUSIONE

 Si stabilisce che dal 22 aprile 2022 il mandato di Consigliere municipale MIRKO JURKIĆ (HDZ), in base alla richiesta scritta va in quiescenza per motivi personali.

Mirko Jurkić è stato scelto nel Consiglio municipale della Città di Pola dalla lista del Comunità democratica croata (HDZ) come candidato al numero ordinario 1.

2. Si stabilisce che JURAJ KOVAČEVIĆ (HDZ) dal 22 aprile 2022 esegue la funzione di supplente del consigliere nel Consiglio municipale della Città di Pola al posto di Mirko Jurkić, conformemente alla Delibera e all'Accordo sulla nomina dei supplenti consegnata dalla Comunità democratica croata (HDZ) di Pola, sulla cui lista Juraj Kovačević figura come candidato al numero ordinale 3.

CLASSE: 024-03/22-01/82

N.PROT.:01/07/2163-03-0009-22-2

Pola, 1 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE Dušica Radojčić, m.p.

DELIBERA

sull'adozione della strategia di comunicazione e del piano d'azione di comunicazione per l'attuazione del Piano di sviluppo della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2020 al 2030

Articolo 1

Si adotta la Strategia di comunicazione e il piano di azione di comunicazione per l'attuazione del Piano di sviluppo della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2020 al 2030.

Articolo 2

La strategia di comunicazione e il piano d'azione di comunicazione è l'atto attuativo del Piano di sviluppo della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2020 al 2030.

La strategia di comunicazione e il piano d'azione di comunicazione presentano gli obiettivi e i principi dell'azione strategica, i gruppi target, le misure di comunicazione, gli strumenti e le attività e il modo per valorizzare gli effetti della comunicazione.

Articolo 3

La strategia di comunicazione e il piano d'azione di comunicazione sono in allegato e costituiscono parte integrante della presente Delibera.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/574

N.PROT.:01/07/2163-01-0242-22-34

Pola, 1 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

NUMERO 10/22 DACINA 2

Ai sensi dell'articolo 5 Legge sulla sicurezza del traffico stradale ("Gazzetta ufficiale", nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), con il previo consenso del Ministero degli interni, Questura Istriana, Numero: 511-08-05-UP/I-7/47-2022, il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 giugno 2022, emana la

DELIBERA

sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sulla sistemazione del traffico sul territorio della Città di Pola

Articolo 1

All'articolo 1 della Delibera sulla sistemazione del traffico sul territorio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 06/16) all'articolo 1 dopo il comma 2 si aggiunge il comma 3 che recita:

"Parole e termini che hanno un significato di genere si riferiscono allo stesso modo al genere maschile e femminile, indipendentemente dal loro uso nel genere maschile o femminile."

Articolo 2

Nella Delibera sulla sistemazione del traffico sul territorio della Città di Pola l'articolo 6 cambia e recita:

"Nelle zone pedonali in cui vige un divieto permanente o una limitazione della circolazione veicolare sono esenti dal divieto: i veicoli di emergenza (autopompe, veicoli di soccorso medico, veicoli della polizia, veicoli del HEP, servizi di telecomunicazioni e società comunali, ovvero società con le quali è appaltata l'attività comunale) nell'espletamento degli incarichi di competenza, i veicoli del giudice istruttore, nonché i veicoli muniti di approvazione speciale nel tempo definito dalla stessa approvazione.

L'approvazione speciale di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dall'organo amministrativo della Città di Pola competente per gli affari di traffico.

Le condizioni per ottenere l'autorizzazione all'ingresso nella zona pedonale e nella zona a traffico limitato sono definite dalla decisione del Consiglio municipale della Città di Pola."

Articolo 3

Nella Delibera sulla sistemazione del traffico sul territorio della Città di Pola l'articolo 7 cambia e recita:

"È vietato rifornire negozi, esercizi di ristorazione e locali commerciali di persone giuridiche all'interno di zone pedonali in cui vige un divieto o una restrizione permanente della circolazione dei veicoli, in modo tale che gli autoveicoli non possano entrare in tale zona e per lo scopo dichiarato.

Le condizioni per il rifornimento nelle zone pedonali sono definite dalla Delibera del Consiglio municipale della Città di Pola.".

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola

CLASSE: 340-01/22-01/95

N.PROT.:05/07/2163-04-0474-22-11

Pola, 1 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

Ai sensi dell'articolo 26, dell'articolo 44 comma 2 e dell'articolo 48 comma 2 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" n. 68/18, 110/18 e 32/20) e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20 e 05/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 giugno 2022, emana la

DELIBERA

sulle attività comunali che si eseguono sul territorio della Città di Pola

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto di sistemazione

Articolo 1

- (1) La Delibera sulle attività comunali che si eseguono sul territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Delibera) disciplina le attività comunali prescritte dalla legge che si eseguono sul territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Città di Pola) comprese le attività importanti per la Città di Pola che sono considerate attività comunali, le forme organizzative dello svolgimento delle attività comunali, modalità e condizioni di svolgimento delle attività comunali e la definizione più dettagliata dei lavori che si considerano esecuzione delle attività comunali individuali e che, in conformità con i principi dell'economia comunale, assicurano il mantenimento delle infrastrutture comunali nell'area della Città di Pola.
- (2) Parole e termini che hanno un significato di genere si riferiscono allo stesso modo al genere maschile e femminile, indipendentemente dal loro uso nel genere maschile o femminile.

Attività comunali sul territorio della Città di Pola

Articolo 2

- (1) Sul territorio della Città di Pola si eseguono:
- a) attività comunali stabilite dalla legge sull'economia comunale che assicurano la manutenzione delle infrastrutture comunali:
 - 1. manutenzione delle strade non classificate,
 - manutenzione delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore,
 - 3. manutenzione degli impianti per lo smaltimento pubblico delle acque meteoriche,
 - 4. manutenzione delle aree verdi pubbliche,
 - manutenzione degli edifici, sistemi e oggetti a destinazione pubblica,
 - manutenzione di cimiteri e crematori all'interno dei cimiteri.
 - 7. manutenzione della pulizia delle aree pubbliche,
 - 8. manutenzione dell'illuminazione pubblica.
- b) attività di servizio comunale stabilite dalla Legge sull'economia comunale:
 - 1. servizi di parcheggio in aree pubbliche organizzate e in autorimesse pubbliche,
 - 2. servizi dei mercati pubblici al dettaglio,
 - 3. servizi di sepoltura e cremazione del defunto nel

- crematorio interno al cimitero,
- 4. trasporto passeggeri comunale di linea,
- 5. esecuzione dei lavori di spazzacamino.
- (2) Oltre alle attività comunali di cui al comma 1 del presente articolo, la Delibera determina anche le attività comunali sul territorio della Città di Pola che sono considerate attività comunali, ovvero:
- servizio di rifornimento nella zona pedonale della Città di Pola,
- servizio di raccolta degli animali abbandonati e smarriti e loro cura.

PARTE SECONDA ATTIVITÀ COMUNALI E LAVORI CONSIDERATI ESECUZIONE DI ATTIVITÀ COMUNALI

CAPO I.

LAVORI CHE SI CONSIDERANO ESECUZIONE DI ATTIVITÀ COMUNALI STABILITI DALLA LEGGE SULL'ECONOMIA COMUNALE CON CUI SI ASSICURA LA MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE

DISPOSIZIONI GENERALI

- (1) I lavori che si considerano esecuzione di attività comunali con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sono:
- a) attività comunale di manutenzione di strade non classificate:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria di strade non classificate
 - 2. servizio invernale
 - manutenzione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature su strade, segnalazioni turistiche e di altro tipo
 - 3. manutenzione della segnaletica luminosa stradale (semafori)
 - 4. manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali
- b) attività comunale di manutenzione delle aree pubbliche in cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore
 - manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore
 - 2. pulizia delle spiagge
 - 3. manutenzione delle spiagge
- c) manutenzione degli edifici per lo smaltimento pubblico delle acque meteoriche
- d) Attività comunale di manutenzione delle aree verdi pubbliche
 - 1. manutenzione delle aree verdi pubbliche
 - manutenzione dei campi da gioco per bambini e aree destinate ai cani con relativa attrezzatura
 - 3. manutenzione di aree pubbliche sportive e ricreative
- e) attività comunale di manutenzione degli edifici, dispositivi e oggetti a destinazione pubblica
 - 1. manutenzione delle pensiline alle fermate dei mezzi

- pubblici
- 2. manutenzione di pozzi pubblici, fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolate e sistemi di irrigazione
- 3. manutenzione di servizi igienici e orinatoi pubblici, gabinetti chimici
- 4. installazione e manutenzione dei segnali nome strada, parchi, piazze, targhe con piano del luogo, designazione di beni culturali, aree protette della natura e contenuti di scopi turistici, pannelli pubblicitari e altre informazioni - pannelli promozione
- 5. manutenzione di monumenti, sculture e elementi commemorativi
- sistemazione degli abitati durante le festività e altre occasioni speciali
- 7. esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici
- 8. manutenzione e gestione del sistema di biciclette elettriche, monopattini elettrici e biciclette
- f) attività comunale di manutenzione dei cimiteri
- g) attività comunale di manutenzione della pulizia delle aree pubbliche
- h) attività comunale di manutenzione dell'illuminazione pubblica.

SEZIONE A ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE NON CLASSIFICATE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

- (1) Le strade non classificate sono strade che si utilizzano per la circolazione di veicoli e che ognuno può utilizzare liberamente nel modo e alle condizioni stabilite nella Legge sulle strade e altre prescrizioni in vigore e che non sono classificate come pubbliche.
- (2) La manutenzione delle strade non classificate avviene in modo che nel corso della manutenzione si consenta la circolazione sicura su di esse, si preservano le proprietà di base e migliori il traffico, le caratteristiche tecniche e di sicurezza.
- (3) I lavori di manutenzione delle strade non classificate sono definiti in base alla Delibera sulle strade non classificate (Bollettino ufficiale della Città di Pola num. 11/13, 09/16, 08/19 e 20/19).
- (4) I lavori che si considerano esecuzione dell'attività comunale di manutenzione delle strade non classificate sono:
- 1. manutenzione ordinaria e straordinaria
- 2. servizio invernale
- 3. manutenzione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature su strade, segnalazioni turistiche e di altro tipo
- 4. manutenzione della segnaletica luminosa stradale (semafori)
- 5. manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade non classificate

Articolo 5

- (1) La manutenzione delle strade non classificate può essere suddivisa in tre gruppi: manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori di intervento.
- (2) Le attività di manutenzione ordinaria comportano una serie di misure e azioni che vengono svolte durante tutto l'anno, in particolare controllo e sopralluogo di strade e strutture attraverso il servizio di pattuglia e la manutenzione ordinaria delle superfici di traffico (risanamento delle buche e spaccature nell'asfalto e sui marciapiedi, sostituzione di cordoli danneggiati, manutenzione di strade in macadam), manutenzione della banchina e della vegetazione.
- (3) La manutenzione d'intervento si esegue in seguito ad ogni evento che ha causato o si presuppone potrebbe causare delle conseguenze dannose. Quanto sopra si esegue nel più breve tempo possibile.
- (4) La manutenzione straordinaria appartiene a un gruppo di lavori più impegnativi e più completi con l'obiettivo di progettare e migliorare a lungo termine determinati tratti stradali senza modificare gli elementi tecnici, garantendo sicurezza, stabilità e durata delle strade e delle strutture stradali e aumentando la sicurezza del traffico. La manutenzione straordinaria può essere effettuata sulla base della documentazione di progetto appropriata e dei progetti principali o di esecuzione.
- (5) Oltre a quanto menzionato ai commi precedenti del presente articolo, è previsto il controllo ordinario delle strade e delle strutture stradali in base al Programma operativo di manutenzione delle strade per l'anno corrente, la cui proposta l'appaltatore ha l'obbligo di presentare per l'accettazione al gestore delle strade entro il 15 dicembre per l'anno a seguire. Oltre ai controlli regolari, si eseguono secondo le necessità anche controlli straordinari delle strade e degli edifici stradali.
- (6) Per le necessità dell'esecuzione di tali lavori, i servizi possono anche essere contrattati per includere lo sviluppo di basi geodetiche ed elaborati, progetti concettuali, principali e di attuazione, stime dei costi, prestazioni dei servizi di supervisione professionale, servizi del coordinatore di protezione sul lavoro per cantieri temporanei, sorveglianza archeologica, vari esami, competenze e simile.

Servizio invernale

Articolo 6

(1) Il servizio invernale implica una serie di misure e azioni nel periodo invernale che mantengono la scorrevolezza delle strade non classificate e della sicurezza del traffico. Si svolge dal 15 novembre dell'anno in corso al 15 aprile del prossimo anno in conformità con il Programma operativo la cui proposta deve essere presentata dall'appaltatore al gestore delle strade per l'approvazione entro il 15 ottobre.

Manutenzione dei segnali stradali, della segnaletica e attrezzature su strade, della segnaletica turistica e di altro tipo

- (1) I lavori di manutenzione dei segnali stradali, della segnaletica e delle attrezzature stradali, della segnaletica turistica e di altro tipo possono essere raggruppati in tre gruppi: lavori di manutenzione e intervento regolari e straordinari.
 - (2) La manutenzione ordinaria comprende il rinnovo, la

riparazione, la pulizia, il rifornimento e la sostituzione della segnaletica stradale, della segnaletica e delle attrezzature stradali usurate e danneggiate al fine di garantirne la piena funzionalità e visibilità. Le attività comprendono il monitoraggio continuo e l'evidenza delle misure e degli interventi intrapresi.

- (3) La manutenzione straordinaria implica l'esecuzione di lavori per l'introduzione di una nuova organizzazione di trasporto in conformità con le soluzioni emesse, i lavori di ricostruzione, collocazione e manutenzione della segnaletica turistica e di altro tipo.
- (4) La manutenzione d'intervento sottintende i lavori di rimozione della segnaletica non autorizzata e/o l'installazione della segnaletica stradale, dei segnali stradali, dell'attrezzatura, della segnaletica turistica ed altra, come pure di altri oggetti e dispositivi installati senza consenso su o lungo le strade non classificate come pure superfici di traffico che fungono da allacciamento delle strade non classificate.

Manutenzione della segnaletica luminosa stradale (semafori)

Articolo 8

- (1) I lavori di manutenzione delle luci stradali (semafori) sottintendono la manutenzione dei segnali luminosi per la gestione del traffico e dei segnali luminosi per la gestione del traffico destinati solo ai pedoni.
- (2) Per manutenzione dei semafori si sottintendono i lavori e i servizi che assicurano la loro funzione continua e indisturbata durante tutta la giornata (0-24), durante tutto l'anno.
- (3) è possibile suddividere i lavori in tre gruppi: manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori di intervento.
- (4) I lavori di manutenzione ordinaria comprendono la manutenzione continua di tutti i dispositivi, ovvero il controllo quotidiano della correttezza, la manutenzione dei programmi che gestiscono il funzionamento dei dispositivi semaforici e l'aggiornamento dei dati sul traffico, ovvero il monitoraggio continuo e la registrazione del funzionamento dei semafori.
- (5) I lavori di manutenzione straordinaria comprendono l'integrazione o sostituzione dei segnali stradali luminosi e delle attrezzature. Nell'ambito della manutenzione si eseguono anche la riprogrammazione dei parametri esistenti al sistema di segnalazione o l'aggiunta del regime stradale (nuove e temporanee regolazioni del traffico).
- (6) La manutenzione d'intervento si esegue in seguito ad ogni evento che ha causato o si presuppone potrebbe causare delle conseguenze dannose. Gli stessi si effettuano nel più breve tempo possibile.
- (7) Nell'ambito della manutenzione si saldano anche i costi dell'energia elettrica necessari per il funzionamento normale dei semafori.

Manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali

Articolo 9

(1) Per lavori di manutenzione delle strade non classificate e strade riclassificate da regionali e locali si sottintendono tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici di traffico e di strutture stradali, operazioni di sorveglianza e sicurezza, servizi

invernali, lavori di emergenza, manutenzione di segnali stradali e attrezzature, dispositivi stradali, nonché banchine e vegetazione di strade non classificate riclassificate da regionali e locali e che costituiscono 28,7 km di strade e strutture stradali, con lo scopo che nel corso della manutenzione si consenta la circolazione sicura su di esse, e che si tutelino le proprietà di base e il miglioramento del traffico, le caratteristiche tecniche e di sicurezza.

- (2) Per lavori di manutenzione delle strade non classificate e strade riclassificate da regionali e locali si sottintende il controllo ordinario delle strade e delle strutture stradali in base al Programma operativo di manutenzione delle strade per l'anno corrente, la cui proposta l'appaltatore ha l'obbligo di presentare per l'accettazione al gestore delle strade entro il 15 dicembre per l'anno a seguire. Oltre ai controlli regolari, si eseguono secondo le necessità anche controlli straordinari delle strade e degli edifici stradali.
- (3) Per le necessità dell'esecuzione di tali lavori, i servizi possono anche essere contrattati per includere lo sviluppo di basi geodetiche ed elaborati, progetti concettuali, principali e di attuazione, stime dei costi, prestazioni dei servizi di supervisione professionale, servizi del coordinatore di protezione sul lavoro per cantieri temporanei, sorveglianza archeologica, vari esami, competenze e simile.

SEZIONE B. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE SU CUI NON È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

- (1) Per aree stradali pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore si sottintendono le piazze, marciapiedi, passaggi pubblici, scale pubbliche, scorciatoie, marciapiedi, piste ciclabili e percorsi pedonali, che non sono parte integrante delle strade non classificate o altre (di seguito denominata: aree pubbliche) nonché sistemazione delle spiagge.
- (2) L'attività comunale di manutenzione delle aree pubbliche in cui non è consentito l'accesso ai veicoli a motore, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia delle spiagge e alla manutenzione delle spiagge, comprende anche attività di continuo controllo e vigilanza delle aree pubbliche con l'obiettivo di eliminare urgentemente tutti i difetti che possono causare conseguenze dannose per persone e/o cose.

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di traffico pubblico dove non è consentita la circolazione dei veicoli a motore

- (1) La manutenzione ordinaria implica un insieme di misure e azioni che vengono eseguite durante tutto l'anno, comprese tutte le apparecchiature, i dispositivi e gli impianti al fine di mantenere la correttezza tecnica e la sicurezza della sosta e degli spostamenti nelle aree pubbliche.
- (2) La manutenzione straordinaria implica l'esecuzione di interventi occasionali, più impegnativi ed estesi al fine di preservare i requisiti fondamentali dell'edificio durante la sua vita, che non ne alterano il rispetto delle condizioni di

ubicazione in base alle quali l'area pubblica è stata costruita, il tutto con le scopo di garantire la correttezza funzionale.

(3) Per le necessità dell'esecuzione di tali lavori, i servizi possono anche essere contrattati per includere lo sviluppo di basi geodetiche ed elaborati, progetti concettuali, principali e di attuazione, stime dei costi, prestazioni dei servizi di supervisione professionale, servizi del coordinatore di protezione sul lavoro per cantieri temporanei, sorveglianza archeologica, vari esami, competenze e simile.

Pulizia delle spiagge

Articolo 12

- (1) Il mantenimento della pulizia delle spiagge prevede un gruppo di attività che si svolgono su stabilimenti balneari pubblici, spiagge organizzate e non commerciali durante tutto l'anno, con attività aumentate nel periodo dal 15/05 fino al 15/09.
- (2) I lavori di mantenimento della pulizia delle spiagge prevede il mantenimento della pulizia della fascia costiera con relativa fascia verde (pulizia da rifiuti e detriti, rimozione della vegetazione spontanea, di alberi pericolosi e storti nella fascia costiera, falciare e rastrellare, raccogliere e trasportare tutti i tipi di materiale di scarto).

Manutenzione delle spiagge

Articolo 13

- (1) Gli interventi di manutenzione delle spiagge possono essere raggruppati in tre gruppi: manutenzione ordinaria e straordinaria e manutenzione di intervento.
- (2) Per manutenzione ordinaria delle spiagge si sottintende un gruppo di attività che si svolgono su stabilimenti balneari pubblici, sistemati e non commercializzati e su spiagge durante tutto l'anno con attività intensificate nel periodo dal 15/05 al 15/09. I lavori prevedono attività regolari di manutenzione delle entrate in mare (rimozione delle alghe) nelle spiagge che hanno un accesso in mare sistemato, manutenzione delle attrezzature, dispositivi e installazioni delle spiagge (recinzioni, corrimano, scale prefabbricate per entrare in mare, ascensore-sollevatore per disabili, rubinetti e docce, spogliatoi, torrette di salvataggio, sdraio, zone prendisole, panchine e altre attrezzature da spiaggia), ripascimento e/o livellatura spiagge, esecuzione di interventi edili minori (recupero scale, moli e altre strutture in cemento), nonché piccoli interventi di pulizia dei fondali, il tutto con lo scopo di garantire la correttezza tecnica e la sicurezza della permanenza e degli spostamenti sulle spiagge, con monitoraggio continuo obbligatorio, soprattutto durante i mesi estivi.
- (3) La manutenzione d'intervento si esegue in seguito ad ogni evento che ha causato o si presuppone potrebbe causare dei danni. Gli stessi si effettuano nel più breve tempo possibile.
- I lavori di manutenzione straordinaria prevedono l'installazione di pontili galleggianti e attrezzature simili nonché trasferimento e ancoraggio ad un ormeggio invernale temporaneo o il trasferimento al rimessaggio a secco, servizio generale annuale e installazione stagionale di ascensori (gru) o altre attrezzature simili per persone con disabilità e mobilità ridotta e altri interventi minori non previsti.
- (5) Nell'ambito della manutenzione si saldano anche i costi dell'acqua e dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento normale della struttura.

SEZIONE C ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

- (1) Per manutenzione delle strutture per lo smaltimento pubblico delle acque meteoriche si sottintende la gestione e manutenzione delle strutture che fungono da recettori, smaltimento e scarico delle acque meteoriche dagli edifici e superfici a destinazione pubblica nell'area edificabile, compresi gli edifici che fungono alla ricezione collettiva, smaltimento e scarico delle acque meteoriche e reflue (caditoie (bacini), griglie di canali, rigoli, canali aperti e chiusi, canali di raccolta orizzontali, canali di allacciamento e pozzetti d'ispezione, relativi bacini di sedimentazione, separatori, pozzi di assorbimento e costruzioni per alleggerire i corsi ovvero le piogge abbondanti).
- (2) È possibile suddividere i lavori in tre gruppi: manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori di intervento.
- (3) I lavori di manutenzione ordinaria comprendono tutti i lavori di pulizia degli scarichi stradali, le griglie dei canali, gli impianti aperti, i canali di scarico e fognari con rimozione del fango deposto, ispezione di canali e altri oggetti della rete di condotti, come pure gli allacciamenti per il drenaggi delle acque meteoriche e pulizia della rete fognaria e dei pozzetti d'ispezione. Per assicurare la manutenzione di tutti gli oggetti allo stato di capacità funzionale, la pulizia degli stessi si effettua al minimo una volta all'anno. Nelle zone più basse e nelle zone in cui sono evidenziati allagamenti gli scarichi si puliscono più volte. Le spese di deposito del fango esposto (deposito) sono sostenute nell'importo proporzionale di cui la Città di Pola partecipa con il 60% dato che fa parte del sistema del tipo misto. Gli scarichi si puliscono intensivamente dopo il periodo invernale per pulire i sedimenti depositati dallo spargimento invernale, e nelle vie in cui sono presente un numero maggiore di alberi (vicino ai parchi, boschi, viali), la pulizia si intensifica nel periodo autunnale per rimuovere i strati di foglie e aghi di pino. Le attività regolari del sistema di fognatura vengono eseguite due volte l'anno (la città di Pola partecipa al costo del 50% perché fa parte del sistema di tipo misto). Nell'ambito della manutenzione degli impianti pubblici di raccolta delle acque reflue, vengono eseguite regolarmente la pulizia e la manutenzione dei separatori di olio e grasso, nonché la registrazione e il collaudo dei sistemi di drenaggio e la registrazione degli impianti di drenaggio nel sistema GIS.
- (4) I lavori di manutenzione straordinaria si svolgono se nel controllo ordinario si stabilisce la necessità di qualsiasi tipo di intervento straordinario o in seguito ad ogni evento per il quale si potrebbe supporre che potrebbe causare conseguenze dannose sulla rete fognaria e sugli impianti, e/o per gli impianti di proprietà della Città di Pola e/o di terze persone, che si trovano nelle immediate vicinanze. Le attività di manutenzione straordinaria comprendono l'esecuzione di lavori occasionali, più impegnativi e più estesi di elaborazione di nuovi o ristrutturazioni di vecchi canali di scarico rovinati, griglie di canali, rigoli aperti, canali chiusi, rete fognaria e pozzetti, relativi bacini di raccolta e sedimentazione, recupero della rete causa usura e perdita dei tubi.
- (5) La manutenzione d'intervento si esegue in seguito ad ogni evento che ha causato o si presuppone potrebbe causare dei danni. Gli stessi si effettuano nel più breve tempo possibile.

SEZIONE D. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

- (1) Aree verdi pubbliche sono parchi, filari di alberi, siepi, aiuole, prati, raggruppamenti di alberi o singoli alberi, parchi gioco per bambini con relative attrezzature, spazi sportivi pubblici e di ricreazione, aree verdi lungo le strade e le vie, se non parte integrante delle strade non classificate o di altre strade o vie.
- (2) L'attività comunale di manutenzione del verde pubblico, oltre ai lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d, comprende anche l'opera di continua attività di controllo e vigilanza del verde pubblico con l'obiettivo di eliminare urgentemente tutti i difetti che possono causare conseguenze dannose per persone e/o cose.

Manutenzione delle aree verdi pubbliche

Articolo 16

- (1) La manutenzione delle aree verdi pubbliche comprende la sistemazione, rinnovo e la manutenzione di alberi, gruppi o singoli alberi, siepi, arbusti ornamentali, aiuole, prati nei parchi e aree verdi lungo strade, piazze, strade, spiagge e altre aree pubbliche, così come la manutenzione di pavimentazioni e superfici inghiaiate all'interno di parchi e aree verdi assestate.
- (2) La manutenzione del verde pubblico consiste in opere orticole regolari, straordinarie e interventistiche.
- (3) I lavori di manutenzione ordinaria comprendono tutti i lavori di manutenzione e cura dei prati (falciatura, raccolta di erba e foglie, ventilazione, inerbimento e rinnovo del prato), manutenzione e cura di aiuole stagionali e permanenti, vasi di fiori, arbusti, siepi e alberi, protezione fitosanitaria di piante e materiale vegetale, raccolta e smaltimento di rifiuti biologici da aree verdi pubbliche, nonché materiale vegetale generato nel mantenimento di aree verdi pubbliche, raccolta di rifiuti da aree verdi pubbliche, lavori di costruzione di manutenzione di sentieri e altre aree pedonali, scale, muri e recinti situati su aree verdi pubbliche, manutenzione di panche, aiuole e vasi, collocati su superfici pubbliche, installazione di nuove attrezzature, acquisto di alberi da piantare e altri lavori professionalmente necessari per la manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature.
- (4) Le attività di manutenzione straordinaria comportano anche operazioni occasionali, più impegnative e più estese su aree verdi pubbliche con l'obiettivo di ripristinare e rivitalizzare le aree verdi pubbliche abbandonate. Per le necessità di eseguire tali lavori si possono anche concordare servizi che prevedono la documentazione geodetica, l'elaborazione della documentazione progettuale, il tariffario, la supervisione tecnica, diversi esami, perizie, ecc.
- (4) La manutenzione d'intervento si esegue in seguito ad ogni evento che ha causato o si presuppone potrebbe causare dei danni. Gli stessi si effettuano nel più breve tempo possibile.

Manutenzione dei parchi gioco per bambini e aree destinate ai cani con relativa attrezzatura

Articolo 17

- (1) Le attività di manutenzione dei parchi gioco per bambini sottintendono l'esecuzione di lavori periodici in conformità alle norme vigenti che sottintendono i controlli generali di sicurezza e controlli annuali dettagliati con l'obiettivo di ottenere il livello massimo di sicurezza dei parchi gioco per bambini.
- (2) Le attività per la manutenzione di superfici destinate ai cani prevedono l'attuazione di controlli periodici durante l'anno e l'attuazione di interventi necessari per la rimozione di difetti
- (3) In base ai difetti rilevati, su entrambi i tipi di superfici, la ristrutturazione viene eseguita in base alla documentazione di progetto (sostituzione di singole parti, verniciatura, lavaggio, ecc.), nonché sostituzione dei dispositivi usurati esistenti, sistemazione e manutenzione delle basi (indipendentemente dal materiale di costruzione) e manutenzione di altre attrezzature (recinzioni, panchine, cestini per rifiuti, pannelli informativi, ecc.) e mantenere le superfici ordinate e pulite (raccolta dei rifiuti, ramazzare, lavare, rastrellare, falciare, rimuovere la vegetazione spontanea, ecc.). Nell'ambito di tali attività si esegue anche la rimozione degli elementi impropri dal parco giochi per bambini o dalla superficie destinata ai cani.

Manutenzione di aree pubbliche sportive e ricreative

Articolo 18

- (1) Per manutenzione delle aree sportive e ricreative si prevede la manutenzione di campi sortivi, terreni a destinazione pubblica, spazi ricreativi (di seguito nel testo: zone sportive) per lo sport all'aperto.
- (2) Le attività comprendono l'esecuzione di controlli generali di sicurezza e di controlli annuali dettagliati per stabilire la correttezza e la valutazione del grado di sicurezza dell'uso del terreno sportivo, campi giochi o zone sportive e in conformità alla valutazione l'attuazione di misure diverse con l'obiettivo di rimuovere i difetti: riparazioni, sostituzioni di parti rovinate e danneggiate di attrezzature sportive e accessori, sostituzioni di interi elementi danneggiati (goal, cestini, varie attrezzature per ginnastica e sim.) verniciatura, manutenzione delle recinzioni dei terreni sportivi incluse le reti, manutenzione dei percorsi per il movimento all'interno della zona sportiva e mantenere le zone pulite e in ordine. Nell'ambito di tali attività si esegue anche la rimozione degli elementi impropri dalla zona sportiva.

SEZIONE E. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DISPOSITIVI E OGGETTI A DESTINAZIONE PUBBLICA

DISPOSIZIONI GENERALI

- (1) Per manutenzione degli edifici, dispositivi e oggetti a destinazione pubblica si sottintende la manutenzione, riparazione e pulizia di tali edifici, dispositivi e oggetti.
- (2) L'attività comunale di manutenzione degli edifici, dei dispositivi e degli oggetti di uso pubblico, oltre ai lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d, comprende anche

l'opera di continua attività di controllo e vigilanza del verde pubblico con l'obiettivo di eliminare urgentemente tutti i difetti che possono causare conseguenze dannose per persone e/o cose.

Manutenzione delle pensiline alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico

Articolo 20

Per attività di manutenzione delle pensiline alle fermate del trasporto pubblico si sottintendono diverse riparazioni e sostituzioni di parti rotte e danneggiate, vetri, panchine e cestini per rifiuti sistemate nell'ambito delle pensiline, nonché la disinfezione, pulizia e lavaggio regolare di tutte le parti delle pensiline.

Manutenzione di pozzi pubblici, getti d'acqua e fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolamentate e sistemi di irrigazione

Articolo 21

- (1) Per attività di manutenzione dei pozzi pubblici, getti d'acqua e fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua sistemate e sistemi d'irrigazione, è prevista la manutenzione dell'approvvigionamento e del drenaggio, nonché l'approvvigionamento idrico interno e gli impianti elettrici, pompe, pulizia, manutenzione e sistemazione di parti esterne di corsi d'acqua, fontane e rubinetti pubblici, cioè tutti gli elementi che sono in funzione e che compongono l'intero sistema compreso l'acquisto di materiali per la manutenzione degli stessi. I lavori comprendono l'organizzazione e il mantenimento nello stato funzionale delle fonti naturali di acqua, per le quali è ottenuta la concessione.
- (2) Nell'ambito della manutenzione si saldano anche i costi dell'acqua e dell'energia elettrica necessari per il funzionamento degli stessi.

Manutenzione di servizi igienici e orinatoi pubblici, gabinetti chimici

Articolo 22

- (1) I lavori di manutenzione dei servizi igienici e orinatoi pubblici, gabinetti chimici si possono raggruppare in tre gruppi: manutenzione ordinaria dei servizi igienici e orinatoi pubblici, manutenzione straordinaria e manutenzione dei gabinetti chimici.
- (2) Per manutenzione dei servizi igienici pubblici si prevedono lavori di pulizia delle parti esterne e interne dello spazio che vengono effettuati a intervalli regolari e in conformità con le esigenze specificate al fine di rendere le strutture sicure, ordinate e puliti. Le attività comprendono anche la manutenzione di installazioni, attrezzature e altri oggetti che sono direttamente in funzione dei servizi igienici pubblici/orinatoi e che sono necessari per mantenere la struttura in uno stato di

funzionalità affinché le strutture siano sicure, ordinate e pulite e che si eseguono in base alle necessità.

I lavori di manutenzione dei servizi igienici pubblici e vespasiani pubblici si suddividono in due sotto gruppi: manutenzione dei servizi igienici pubblici su spiagge sistemate e manutenzione dei servizi igienici pubblici e vespasiani. I lavori di manutenzione dei servizi igienici pubblici su spiagge sistemate si eseguono nel periodo dal 01/05 al 30/09, mentre i lavori ai servizi igienici e vespasiani

cittadini si eseguono nell'arco di tutto l'anno.

- (3) Per manutenzione dei bagni chimici si sottintende l'affitto, l'installazione e la manutenzione delle cabine mobili affinché siano sicure, ordinate e pulite durante il periodo di affitto.
- (4) I lavori di manutenzione straordinaria prevedono l'esecuzione di interventi temporanei, impegnativi ed estesi ai servizi igienici o vespasiani pubblici al fine di mantenerli in ordine durante la loro durata.
- (5) Nell'ambito della manutenzione si saldano anche i costi dell'acqua e dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento normale dei bagni pubblici.

Manutenzione dei segnali nome - strada, parchi, piazze, targhe con piano del luogo, designazione di beni culturali, aree protette della natura e contenuti a scopi turistici, pannelli pubblicitari e altre informazioni pannelli promozionali

Articolo 23

- (1) La manutenzione dei segnali nome strada, dei parchi, piazze, targhe con piano dell'abitato, designazione dei beni culturali, aree protette della natura e contenuti a scopi turistici, pannelli pubblicitari e altre informazioni pannelli promozionali (di seguito nel testo: designazioni) prevede di mantenere gli stessi ordinati e puliti, la sostituzione degli esistenti, vecchi e usurati con nuovi e in base alle necessità.
- (2) I lavori prevedono anche la sostituzione di targhe vecchie, usurate o mancanti con delle nuove e/o dei pali di sostegno delle tabelle come pure il rinnovo dei caratteri in cui la stampa è realizzata mediante incisione e / o pittura.

Manutenzione di monumenti, sculture ed elementi commemorativi

Articolo 24

- (1) Per manutenzione dei monumenti, sculture e memoriali si prevede la manutenzione della pulizia e dell'integrità dei monumenti, sculture e memoriali anche nelle loro vicinanze immediate. Per manutenzione della pulizia si effettua la rimozione di graffiti e altre impurità, la raccolta dei rifiuti, ghirlande appassite e altri fiori e resti di candele.
- (2) Qualora necessario si svolge il rinnovo delle lettere e altre riparazioni come pure le sostituzioni di parti rotte o danneggiate.

Sistemazione degli insediamenti durante le festività e altre occasioni speciali

Articolo 25

(1) Per sistemazione degli abitati nel periodo delle festività e altre occasioni particolari, si sottintende anche addobbare la città nei periodi festivi. I lavori per la sistemazione della città durante le festività sottintende l'acquisto, il montaggio, il collegamento, la manutenzione e il controllo continuo durante il periodo di montaggio e smontaggio per le decorazioni natalizie della città.

Esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici

Articolo 26

(1) Esporre e rimuovere le bandiere in luoghi pubblici

durante le festività pubbliche e altre importanti occasioni speciali include la manutenzione delle esistenti (verniciatura, sostituzione di parti meccaniche di sollevatori, ecc.) e la sostituzione di aste / pali usurati, l'acquisto di nuove bandiere, così come l'esposizione e la rimozione delle bandiere in luoghi pubblici durante i giorni festivi e altre occasioni speciali.

Manutenzione e gestione del sistema di biciclette elettriche, dei monopattini elettrici e biciclette

Articolo 27

- (1) Per manutenzione e gestione del sistema di biciclette elettriche, monopattini elettrici e biciclette si intende la manutenzione del sistema, la riparazione e/o l'installazione di stazioni aggiuntive con equipaggiamento, se necessario il controllo del sistema e tutte le attività relative alla manutenzione del sistema informatico (server, hosting), monitoraggio GPS delle biciclette e degli interventi, monitoraggio della videosorveglianza e degli interventi, ridistribuzione delle biciclette, manutenzione tecnica delle biciclette e delle stazioni (ispezione giornaliera, manutenzione periodica), dati analisi, rendicontazione, ottimizzazione del sistema.
- (2) Nell'ambito della manutenzione si saldano anche i costi dell'energia elettrica necessari per il funzionamento normale delle biciclette elettriche.

SEZIONE F. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI

Articolo 28

(1) Per manutenzione dei cimiteri si prevede la manutenzione degli spazi ed edifici per l'ultimo saluto e sepoltura dei defunti e l'assestamento dei sentieri, aree verdi ed altre aree all'interno del cimitero.

SEZIONE G. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

Articolo 29

Per mantenimento della pulizia delle aree pubbliche si intende la pulizia delle aree a destinazione pubblica, eccetto le strade pubbliche, che comprende:

- spazzatura ordinaria e straordinaria (a mano e a macchina).
- lavaggi e pulizie regolari e straordinari con mezzi e tecnologie speciali che dipendono dal grado e dal tipo di contaminazione (graffiti, contaminazione con oli, lubrificanti, ecc. e dopo incidenti stradali o altri),
- installazione e manutenzione dei cestini per i rifiuti (cestini a muro e indipendenti, cestini con posacenere), e cestini per le feci dei cani, svuotamento dei cestini e smaltimento dei rifiuti raccolti.
- rimozione della vegetazione indesiderata che cresce su aree pubbliche paesaggistiche (asfaltate, cementate o pavimentate), che viene effettuata fisicamente (tirando, raschiando, ecc.) e/o mediante trattamento chimico,
- servizio invernale che si svolge in base al piano operativo di lavoro del servizio invernale e in base alla necessità dimostrata, e comprende i lavori di salatura delle strade e la pulizia della neve e ghiaccio in zone pedonali, accessi

- alle scale e alle scale in condizioni invernali,
- rimozione dei rifiuti abbandonati da persona sconosciuta su un'area pubblica o su un terreno di proprietà della città

SEZIONE H. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo 30

- (1) La manutenzione dell'illuminazione pubblica è la gestione e la manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e le attività che comportano attività regolari per sostituire o eliminare difetti negli impianti e dispositivi di illuminazione pubblica al fine di mantenere un sistema in uno stato di correttezza funzionale, manutenzione straordinaria che include lavori di sostituzione di apparecchi di illuminazione, colonne e cavi, quadri elettrici, il tutto in base all'ispezione eseguita sulla base del quale viene effettuata la valutazione della necessità della procedura secondo le norme tecniche applicabili.
- (2) La manutenzione d'intervento si esegue in seguito ad ogni evento che ha causato o si presuppone potrebbe causare dei danni. Gli stessi si effettuano nel più breve tempo possibile. Nell'ambito di manutenzione dell'illuminazione pubblica si eseguono anche misurazioni elettriche prescritte dalla legge sull'illuminazione esistente da parte della persona autorizzata o dalla persona fisica con il rilascio di un attestato.
- (3) Nell'ambito della manutenzione si saldano anche i costi dell'energia elettrica necessari per il funzionamento normale dell'illuminazione pubblica.

SEZIONE II ATTIVITÀ DI SERVIZIO COMUNALE STABILITE DALLA LEGGE SULL'ECONOMIA COMUNALE

- (1) Il servizio di parcheggio nelle aree pubbliche organizzate e nelle autorimesse pubbliche comprende la gestione di tali aree e autorimesse, la loro manutenzione, il pagamento e il controllo delle tariffe di parcheggio e altre attività connesse, nonché il monitoraggio e lo spostamento dei veicoli parcheggiati nelle aree pubbliche secondo normative speciali. I suddetti servizi non comprendono la prestazione di servizi di parcheggio su aree e autorimesse non di proprietà della Città di Pola.
- (2) Il servizio dei mercati pubblici al dettaglio comprende la gestione e la manutenzione degli spazi e dei fabbricati edificati su un terreno di proprietà della Città di Pola nei quali, secondo l'ordine di mercato, sono forniti servizi per la vendita di generi alimentari e altri prodotti.
- (3) I servizi di sepoltura e cremazione del defunto nel crematorio all'interno del cimitero comprendono l'ultimo saluto e la sepoltura all'interno del cimitero secondo norme speciali.
- (4) Il servizio comunale di linea di trasporto passeggeri comprende il trasporto pubblico su strada di passeggeri su linee all'interno delle zone determinate dalla Città di Pola nel suo territorio.
- (5) L'esecuzione dell'attività di spazzacamino implica un servizio che comprende la pulizia e il controllo di camini, canne fumarie e dispositivi di combustione negli edifici.

SEZIONE III

ATTIVITÀ COMUNALI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI POLA CHE SONO CONSIDERATE ATTIVITÀ COMUNALI

Articolo 32

- (1) Il servizio di rifornimento nella zona pedonale della città di Pola comporta la consegna di merci a negozi, strutture di ristorazione e locali commerciali di persone fisiche e giuridiche che svolgono altre attività, con mezzi di rifornimento all'interno dell'area della zona pedonale determinata dalla Città di Pola con delibera speciale.
- (2) Il servizio di raccolta degli animali abbandonati e smarriti e loro cura sottintende il servizio di raccolta degli animali abbandonati e smarriti e la loro cura in conformità alle prescrizioni che disciplinano la tutela degli animali.

PARTE TERZA FORME ORGANIZZATIVE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMUNALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Sul territorio della Città di Pola eseguono le attività comunali:

- 1. società commerciali fondate dalla Città di Pola o da più unità d'autogoverno locale insieme alla Città di Pola
- 2. persone giuridiche e fisiche sulla base del contratto sull'esecuzione delle attività comunali e
- 3. persone giuridiche e fisiche in base al contratto di concessione.

Svolgimento di attività comunali da parte di società commerciali

Articolo 34

Le società commerciali fondate dalla Città di Pola o da più unità d'autogoverno locale insieme alla Città di Pola svolgono attività comunali, vale a dire lavori che sono considerati lo svolgimento di attività comunali e servizi comunali sulla base di una delibera speciale della Città di Pola sull'affidamento dello svolgimento delle attività comunali a società commerciali.

Svolgimento delle attività comunali in base al contratto sullo svolgimento delle attività comunali

Articolo 35

- (1) Sulla base di un contratto relativo allo svolgimento di attività comunali, le persone fisiche o giuridiche possono svolgere le seguenti attività comunali nel territorio della Città di Pola:
- 1. attività comunale di manutenzione di strade non classificate nella parte dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
- 2. attività comunale di manutenzione di strade non classificate nella parte dei lavori dei servizio invernale,
- 3. attività comunale di manutenzione di strade non classificate nella parte dei lavori di manutenzione dell'illuminazione stradale (semafori),
- attività comunale di manutenzione delle aree pubbliche su cui non è concessa la circolazione dei veicoli a motore nella parte della manutenzione ordinaria e straordinaria

- delle aree pubbliche,
- attività comunale di manutenzione delle aree pubbliche su cui non è concessa la circolazione dei veicoli a motore nell'ambito delle manutenzioni interventistiche e straordinarie delle spiagge,
- attività comunale di manutenzione degli edifici, dispositivi e oggetti a destinazione pubblica nella parte dei lavori di manutenzione delle pensiline alle fermate dei mezzi di trasporto pubblici,
- attività comunale di manutenzione degli edifici, dispositivi e oggetti a destinazione pubblica nella parte dei lavorio di manutenzione ordinaria dei servizi igienici pubblici e vespasiani, manutenzione d'emergenza e/o straordinaria, bagni chimici,
- 8. attività comunale di manutenzione di strutture, dispositivi e oggetti di uso pubblico nella parte della manutenzione e gestione del sistema di biciclette elettriche, monopattini elettrici e biciclette, attività comunale di manutenzione dell'illuminazione pubblica, compreso il pagamento del consumo di elettricità per il funzionamento delle strutture e dispositivi a destinazione pubblica.
- (2) La procedura per la selezione della persona con cui si stipula il contratto per l'esecuzione delle attività del servizio comunale al comma 1 della presente Delibera e la conclusione, l'attuazione e la modifica del contratto devono essere condotte in conformità con le norme sugli appalti pubblici.

Svolgimento delle attività comunali in base al contratto di concessione

Articolo 36

- (1) Le persone giuridiche o fisiche possono, sulla base di un contratto di concessione, svolgere attività comunali di spazzacamino sul territorio della Città di Pola.
- (2) La concessione per l'esercizio delle attività comunali di cui al comma 1 del presente articolo è concessa per la durata di 10 (in lettere: dieci) anni.
 - (3) Il concessionario è la Città di Pola.
- (4) Il processo di selezione del soggetto con il quale viene concluso il contratto di concessione si svolge nel rispetto della normativa in materia di economia comunale e delle norme che disciplinano le concessioni.
- (5) Il canone per la concessione è a favore del bilancio della Città di Pola secondo le modalità previste dal regolamento che disciplina le concessioni.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- (1) I contratti sull'esercizio di attività comunali di cui all'articolo 35 della presente Delibera conclusi prima dell'entrata in vigore della presente Delibera restano in vigore fino alla fine del termine per il quale sono stati conclusi o fino alla loro risoluzione.
- (2) I contratti sull'esercizio di attività comunali di cui all'articolo 36 della presente Delibera conclusi prima dell'entrata in vigore della presente Delibera restano in vigore fino alla fine del termine per il quale sono stati conclusi o fino alla loro risoluzione.

NUMERO 10/22 PAGINA 11

Articolo 38

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessano di valere:

- la Delibera sulla determinazione delle attività che si considerano attività comunali con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" n. 21/18 e 19/20) e
- la Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle attività comunali sulla base di un contratto scritto ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 21/18 e 19/20).

Articolo 39

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 024-01/22-01/441 N.PROT.:05/07/2163-04-0474-22-3

Pola, 1 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE Dušica Radojčić, m.p. Ai sensi dell'articolo 34 della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale"nn. 68/18, 110/18, 32/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 giugno 2022, emana la

DELIBERA

sulla modifica alla Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle delle attività comunali alle aziende municipalizzate

Articolo 1

Nella Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle attività comunali alle aziende municipalizzate ("Bollettino ufficiale" n. 21/18 e 19/20) all'art. 2 comma 1 punto 2, dopo l'ultimo sottocoma, si aggiunge un nuovo sottocomma che recita:

" - servizio comunale di rifornimento nella zona pedonale della Città di Pola;"

Articolo 2

All'art. 2 comma 1 punto 4 dopo il sottocomma esistente, si aggiunge un nuovo sottocomma che recita:

"- attività comunale di fornitura del servizio di raccolta degli animali abbandonati e smarriti e loro cura;"

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 024-01/22-01/443 N.PROT.:05/07/2163-04-0474-22-3

Pola, 1 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

Ai sensi dell'art. 30 comma 2 della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale"nn. 68/18, 110/18, 32/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 giugno 2022, emana la

DELIBERA

con cui si da il previo consenso alle Condizioni generali di erogazione del servizio comunale di rifornimento

1

Si dà il previo consenso al fornitore di servizi comunali nella Città di Pola-Pola, la società commerciale Pula Parking s.r.l. Pola, via Re Salomone 4, CIP: 92332318203, alle Condizioni generali di erogazione del servizio comunale di rifornimento, che costituiscono parte integrante della presente Delibera.

П

La Delibera e le Condizioni generale di erogazione del servizio comunale si pubblicano nel Bollettino ufficiale della Città di Pola.

Ш

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 024-01/22-01/439 N.PROT.:05/07/2163-04-0474-22-4

Pola, 1 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE Dušica Radojčić, m.p. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 Legge sulle società commerciali (Gazzetta ufficiale nn. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 89/12, 7/13, 26/15, 57/18 e 66/19) , della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 giugno 2022 emana la

DELIBERA

sull'inclusione della Città di Pola nel programma di costruzione di appartamenti secondo il Programma di edilizia sociale incentivata

Articolo 1

- (1) La Città di Pola si include nell'attuazione del programma di costruzione di alloggi secondo il Programma di edilizia sociale incentivata (di seguito nel testo: POS), Legge).
- (2) L'obiettivo dell'inclusione nel Programma di edilizia sociale incentivata è di consentire ai cittadini di Pola di risolvere le necessità abitative e migliorare la qualità degli alloggi costruendo unità abitative, con l'incentivazione di fondi pubblici e con la possibilità di acquistare a condizioni più convenienti rispetto al mercato in termini di interessi e termini di rimborso.

Articolo 2

- (1) La Città di Pola fornirà terreni edificabili nell'area della Città di Pola, la sistemazione delle infrastrutture comunali con relativi allacciamenti in conformità con la Legge sull'edilizia sociale incentivata.
- (2) L'immobile su cui si intende realizzare gli alloggi secondo il programma POS si trova nella zona della Città di Pola, sulla particella catastale n. 1813/12, c.c. di Pola, iscritta nella partita tavolare 13829 e sulla partitella catastale numero 1813/13 c.c. di Pola, iscritta nella partita tavolare al numero 13830.
- (3) La struttura degli appartamenti sarà pianificata in base alle esigenze e all'elenco di priorità creato all'articolo 3 della presente Delibera.
- (4) In conformità alla Legge, i diritti e gli obblighi relativi alla fornitura di terreni edificabili, alla sistemazione delle infrastrutture comunali e ai collegamenti alle infrastrutture, relativi alla costruzione e alla vendita di appartamenti, saranno regolati da un contratto tra la Città di Pola e l'Agenzia per le transazioni e la mediazione nel settore immobiliare (di seguito nel testo: APN). Si autorizza il Sindaco della Città di Pola a concludere il Contratto con l'APN.
- (5) La città di Pola collaborerà direttamente alla costruzione degli alloggi con l'APN.

Articolo 3

(1) Il Consiglio municipale della Città di Pola adotterà una Delibera sulle condizioni, i criteri e la procedura per l'acquisto di appartamenti dal Programma di edilizia sociale incentivata nell'area della Città di Pola.

NUMERO 10/22 PAGINA 13

- (2) Il Sindaco della Città di Pola nominerà la Commissione per l'attuazione della gara per l'acquisto di appartamenti del Programma POS. Un membro nominato dall'APN partecipa ai lavori della Commissione, il cui ruolo è di natura consultiva.
- (3) Il diritto di priorità per l'acquisto di appartamenti sarà determinato dalla lista di priorità dei richiedenti.
- (4) L'elenco di priorità sarà formato sulla base della delibera che prescriverà le condizioni, i criteri e la procedura per determinare l'ordine di priorità per l'acquisto di appartamenti POS nell'area della Città di Pola.
- (5) Il Sindaco della Città di Pola pubblicherà il bando pubblico per l'acquisto di appartamenti dal Programma POS nell'area della Città di Pola.

Articolo 4

La presente Delibera si inoltra all'Agenzia per il traffico legale e l'intermediazione immobiliare.

Articolo 5

Le espressioni usate in questa Delibera che hanno accezione di genere, si usano in maniera neutra e riguardano nella stessa misura sia il genere maschile che quello femminile.

Articolo 6

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 371-01/22-02/1

N.PROT.:05/07/2163-01-0445-22-18

Pola, 1 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE Dušica Radojčić, m.p. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 della Legge sugli abitati ("Gazzetta ufficiale" n. 39/22) e dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", n. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 giugno 2022, emana il

DELIBERA

sulla separazione di parte dell'abitato Pula-Pola

Articolo 1

Con la presente Delibera si separa una parte dell'abitato di Pola che diventa un abitato separato e si determinano i confini dell'area di questi abitati all'interno della città di Pola.

Articolo 2

La parte separata dell'abitato diventa un abitato autonomo con il nome Brijuni-Brioni e e parte dell'unità spaziale originaria con l'area e i confini modificati conserva il nome Pula-Pola.

Articolo 3

Ogni abitato all'articolo 2 della presente Delibera ha i propri confini di area che rientrano nei confini della Città di Pola.

Dall'abitato di Pula-Pola si separa l'area del circolo statistico SK 0095974 che diventa parte integrante dell'abitato di Brijuni-Brioni.

I confini del circolo statistico SK 0095974 sono gli stessi dei confini del comune catastale di Brioni.

La rappresentazione grafica dei confini dell'area dell'abitato di Pula-Pola e Brijuni-Brioni sono parte integrante della presente Delibera.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 940-03/22-01/341 N.PROT.:05/07/2163-01-0445-22-5

Pola, 1 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 2 giugno 2022, emana il

DELIBERA

sui criteri e il procedimento di cofinanziamento degli interessi sui mutui casa per gli immobili sul territorio della Città di Pula-Pola

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con l'obiettivo del rinnovamento demografico, della riduzione dell'emigrazione e dell'aumento del numero di abitanti nell'area della Città di Pula-Pola, la presente Delibera disciplina i criteri e le modalità di cofinanziamento degli interessi sui prestiti immobiliari per favorire la risoluzione del problema abitativo delle giovani famiglie della zona della Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Città di Pola).

L'invito pubblico per il cofinanziamento degli interessi dei mutui casa al comma 1 del presente articolo si pubblica una volta l'anno in conformità alle disposizioni della presente Delibera e si stabilisce per il periodo di un anno con possibilità di uso continuato che si realizza presentando nuovamente richiesta all'invito pubblico che si indice per ogni anno civile, in conformità alle disposizioni della presente Delibera.

Articolo 2

I mezzi per il cofinanziamento degli interessi si assicurano dal bilancio della Città di Pola e durano fino all'esaurimento dei mezzi previsti nel bilancio e destinati alla realizzazione del programma.

I mezzi si approvano per un importo pari al 50% degli interessi per i mutui casa approvati, fino a un massimo di 18.000,00 kune o fino a un importo massimo di 1.500,00 kune al mese per richiesta approvata, per un massimo di cinque anni di rimborso del prestito.

CRITERI PER L'APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI

Articolo 3

Il cofinanziamento di interessi sulla base di un prestito immobiliare che un cittadino prende da un istituto di credito approvato dalla Banca nazionale croata per l'acquisto del primo immobile e il miglioramento delle condizioni abitative (ampliamento/annessione) degli immobili per i quali è necessario ottenere un atto di costruzione, sono concessi ai soggetti cui sia stato concesso un mutuo abitativo e per i quali abbiano concluso un Contratto di Prestito con un istituto di credito alle condizioni previste dalla presente Delibera.

Il cofinanziamento degli interessi sui prestiti immobiliari non sarà approvato se il richiedente ha diritto al cofinanziamento dei prestiti su un'altra base.

Articolo 4

Il cofinanziamento degli interessi del mutuo casa sarà

approvato per un prestito non superiore a 120.000,00 euro equivalenti in kune croate al tasso di cambio medio della Banca nazionale croata.

Articolo 5

Il cofinanziamento degli interessi è concesso per mutui casa per i quali un istituto di credito ha concesso un prestito per l'acquisto di immobili dopo l'entrata in vigore della presente Delibera.

Articolo 6

Il cofinanziamento degli interessi viene versato dalla Città di Pola all'istituto di credito presso il quale il richiedente ha un mutuo casa approvato e dopo il completamento della procedura ai sensi della quale è stato concluso l'accordo di cofinanziamento degli interessi tra la Città di Pola e il richiedente.

L'importo del cofinanziamento degli interessi viene versato una volta all'anno sul conto di credito del beneficiario del prestito secondo il piano di rimborso presentato immediatamente dopo la conclusione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

Realizza il diritto al cofinanziamento degli interessi ai sensi della presente Delibera colui che soddisfa le seguenti condizioni:

- che la persona al momento della presentazione della prima richiesta di cofinanziamento dell'interesse alla Città di Pola secondo il bando pubblico non abbia più di 45 anni d'età,
- che sia residente sul territorio della Città di Pola,
- che non sia proprietaria di alcun immobile ossia questo sia il primo mutuo casa che richiede e che gli è stato concesso e per il quale presenta la richiesta di cofinanziamento alla Città di Pola e che il coniuge o convivente, e che i membri del nucleo familiare elencati nella richiesta e che abiteranno con essa in tale proprietà non siano in possesso dell'immobile,
- che il mutuo casa sia approvato dall'istituto di credito;
- che non ha debiti nei confronti del bilancio della Città di Pola
- che l'immobile in questione non sia dato in locazione e che non sia stato emesso alcun provvedimento sulla categorizzazione dell'immobile,

Per membro del nucleo familiare del richiedente, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 alinea 3 della presente Delibera, si considera il coniuge o altre persone che con esso abitano o che con esso abiteranno: discendente, figliastro o bambino in affidamento, genitore o genitore adottivo, convivente purché dimostri l'esistenza di un'unione extraconiugale registrata allo stesso indirizzo di residenza del richiedente.

Ciascun richiedente ha il diritto di ottenere un cofinanziamento di interessi per un solo mutuo casa.

PUBBLICAZIONE DELL'INVITO

Articolo 8

La richiesta di cofinanziamento deve essere presentata all'assessorato responsabile per le finanze in seguito alla pubblicazione dell'Invito pubblico per il cofinanziamento degli interessi.

L'invito pubblico per la richiesta di finanziamento si pubblica sul quotidiano, sulle pagine web della Città di Pola e nell'albo pretorio dell'Assessorato alle attività sociali e ai giovani.

MODALITÀ, TERMINE E LUGO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 9

La richiesta di cofinanziamento degli interessi è possibile presentarla dal giorno della pubblicazione dell'invito pubblico per la presentazione delle richieste. L'invito è aperto fino all'estinzione dei mezzi assicurati nel bilancio della Città di Pola per tale anno civile, con la presentazione della domanda e documentazione probatoria tramite raccomandata o consegnandola di persona nell'ufficio protocollo della Città di Pola in busta chiusa con la dicitura "NON APRIRE - RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI".

La richiesta di cofinanziamento degli interessi deve contenere:

- nome e cognome, residenza, numero di identificazione personale del richiedente e dei membri del nucleo familiare;
- il certificato di residenza rilasciato dal Ministero degli interni, Questura di Pola con cui si dimostra che nel momento della presentazione della richiesta il richiedente e i membri del nucleo familiare avevano registrata la residenza all'indirizzo dell'immobile che è oggetto del mutuo casa e per il quale si fa richiesta di cofinanziamento degli interessi e che non deve essere datato oltre 15 giorni dalla data della presentazione della richiesta;
- un contratto di compravendita di beni immobili, ovvero un atto edilizio con certificato di validità se si tratta di miglioramento delle condizioni abitative, ovvero ampliamento/annessione di beni immobili al fine di migliorare le condizioni di vita;
- il certificato dell'ufficio tavolare del Tribunale generale di Pola sulla proprietà dell'immobile sul territorio della Città di Pola per il richiedente e i membri del nucleo familiare, datato non oltre 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta;
- il contratto di mutuo dell'istituto di credito competente;
- il piano di rimborso in base al Contratto di mutuo,
- prova di acquisto del primo immobile, ossia la dichiarazione sull'acquisto del primo immobile redatta sotto forma di responsabilità materiale e penale certificata da un notaio (datata non oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta).

nonché l'ulteriore documentazione stabilite nell'invito pubblico.

Per continuare il cofinanziamento degli interessi ogni anno successivo, il richiedente è tenuto a rispondere all'invito pubblico.

La richiesta di cofinanziamento degli interessi deve contenere:

- nome e cognome, residenza, numero di identificazione personale del richiedente e dei membri del nucleo familiare;
- il certificato di residenza rilasciato dal Ministero degli interni, Questura di Pola con cui si dimostra che nel momento della presentazione della richiesta il richiedente e i membri del nucleo familiare avevano registrata la residenza all'indirizzo dell'immobile che è oggetto del mutuo casa e per il quale si fa richiesta di cofinanziamento

- degli interessi e che non deve essere datato oltre 15 giorni dalla data della presentazione della richiesta;
- la conferma della Città di Pula-Pola sulla liquidazione di tutti i debiti dovuti al momento della presentazione della domanda, (non anteriore a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda);
- il certificato dell'ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pola sulla proprietà dell'immobile sul territorio della Città di Pola per il richiedente e i membri del nucleo familiare, (datato non oltre 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta);
- la prova di acquisto del primo immobile, ossia la dichiarazione sull'acquisto del primo immobile redatta sotto forma di responsabilità materiale e penale certificata da un notaio (datata non oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta).
- la conferma da parte dell'Istituto di credito sull'importo delle rendite del mutuo casa pagate per l'anno precedente con il piano di rimborso per il resto del prestito (non anteriore a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda)

Tutti i documenti devono essere inviati nella copia originale o certificata.

Le richieste che non soddisfano i requisiti richiesti o saranno incomplete non saranno prese in considerazione.

Il richiedente che desidera realizzare il diritto di cofinanziamento degli interessi con la presentazione della richiesta che include i propri dati personali, con relativa documentazione probatoria, dà il consenso di raccogliere, elaborare e utilizzare gli stessi mediante la pubblicazione sulle pagine internet e nel bollettino ufficiale della Città di Pola per lo scopo per il quale sono stati raccolti.

Il richiedente che desidera realizzare il diritto di cofinanziamento degli interessi è tenuto sono tenuti a dare il consenso alla raccolta e all'uso dei loro dati personali quando si applicano in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e la presente Delibera.

COMMISSIONE

Articolo 10

La procedura per l'approvazione della richiesta di cofinanziamento di interessi è svolta dalla Commissione per l'attuazione della procedura.

La Commissione è costituita e nominata dal Sindaco. La Commissione ha un presidente e due membri con i relativi sostituti.

La Commissione stabilisce il testo dell'invito pubblico e la documentazione necessaria.

I compiti tecnico amministrativi vengono svolti per la Commissione dall'Assessorato alle attività sociale e ai giovani.

In base alle richiesta pervenute e la documentazione necessaria, la Commissione analizza le richieste pervenute e controlla la regolarità della documentazione probatoria.

Se nel corso della procedura si accerta che il richiedente ha presentato tutta la documentazione necessaria, il Sindaco, su proposta della Commissione, emana la Delibera sulla destinazione dei fondi per il cofinanziamento degli interessi.

Se nel corso della procedura viene accertato che il richiedente non ha presentato la documentazione necessaria o se si constata che non soddisfa le condizioni prescritte dalla presente Delibera, la Commissione informerà il richiedente sul mancato rispetto delle condizioni.

CONTRATTO DI COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI

Articolo 11

La Città di Pola stipula un accordo di cofinanziamento degli interessi con i richiedenti che soddisfano le condizioni prescritte dalla presente Delibera.

Il Contratto di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere il divieto di locazione dell'immobile per il cui acquisto è approvato il cofinanziamento di interessi, e l'obbligo del richiedente di registrare la residenza sull'immobile per il quale è stato approvato il cofinanziamento di interessi. Se durante il periodo di cofinanziamento degli interessi, viene stabilito che il beneficiario del sostegno ha agito in contrasto con le disposizioni della presente Delibera, è tenuto a restituire l'importo del cofinanziamento degli interessi maggiorato dei corrispondenti interessi di mora.

Nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di pagamento e in conformità con i termini del Contratto di cui al comma 1 del presente articolo e in materia di cofinanziamento dei tassi di interesse, la Città di Pola si impegna a effettuare il pagamento degli interessi in cofinanziamento all'istituto di credito conformemente al piano di rimborso con valore definitivo

Articolo 12

Se il richiedente non si presenza senza giustificazione alla firma del Contratto per il diritto di cofinanziamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13

Con l'entrata in vigore della presente Delibera si abroga la Delibera sui criteri e il procedimento di cofinanziamento degli interessi sui mutui casa per gli immobili sul territorio della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola n. 1/20, 12/17 e 9/21).

Articolo 14

I richiedenti a cui è stata accolta la richiesta di cofinanziamento degli interessi basata sulla Delibera che non è più in vigore hanno lo stesso diritto di presentare una richiesta in conformità con le disposizioni della presente Delibera.

Articolo 15

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 550-01/22-01/66

N.PROT.:06/07/2163-01-0431-22-4

Pola, 2 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE Dušica Radojčić, m.p. Ai sensi dell'art. 15 comma 2 Legge sull'appalto pubblico ("Gazzetta ufficiale" n. 120/16) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 2 giugno 2022 emana il

REGOLAMENTO

sull'attuazione della procedura d'appalto semplicenegli organi amministrativi della Città di Pula-Pola

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Allo scopo di rispettare i principi fondamentali degli appalti pubblici nonché l'uso finalizzato dei mezzi del bilancio ai sensi di legge, il presente Regolamento disciplina il procedimento che anticipa la realizzazione del rapporto contrattuale per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, dal valore stimato fino a 200.000,00 kune per la fornitura di prodotti e servizi, ovvero fino a 500.000,00 kune per l'esecuzione di lavori (di seguito nel testo: appalto semplice) nella Città di Pola come committente pubblico e per il quale, in conformità alle disposizioni all'articolo 12 comma 1 della Legge sull'appalto pubblico ("Gazzetta ufficiale" n. 120/16) (di seguito nel testo: Legge sull'appalto pubblico 2016) non esiste l'obbligo di eseguire procedure di appalto pubblico.

La Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Committente) è tenuto a incoraggiare la concorrenza di mercato e gli appalti verdi ove possibile, per garantire la parità di trattamento di tutte le entità economiche che partecipano al processo di appalto e la trasparenza delle procedure.

Nell'attuazione dei procedimenti di appalto pubblico per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, oltre al presente Regolamento, è obbligatorio applicare anche altri atti legislativi e subordinati alla legge, come pure atti interni che riguardano un singolo oggetto d'appalto, in riferimento a leggi speciali (ad esempio la Legge sulle relazioni obbligatorie, la Legge sull'edilizia, la Legge sull'imposta sul valore aggiunto costruzione, ecc.).

Non sono ammessi ricorsi nelle semplici procedure di appalto disciplinate dalla presente Delibera.

Le espressioni usate nel presente Regolamento che hanno accezione di genere, si usano in maniera neutra e riguardano nella stessa misura sia il genere maschile che quello femminile.

Articolo 2

Le regole, le condizioni e la procedura nelle procedure di appalto semplice sono disciplinate in relazione al valore stimato dell'appalto e, in tal senso, si determinano le soglie di valore per:

- acquisti il cui valore stimato è inferiore a 20.000,00 kune,
- acquisti il cui valore stimato è uguale o superiore a 20.000,00 kune e inferiore a 100.000,00 kune per l'appalto di beni e servizi, o uguale o superiore a 20.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune per l'appalto di lavori,

- acquisti il cui valore stimato è uguale e superiore a 100.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune per l'appalto di beni e servizi, o superiore a 200.000,00 kune e inferiore a 500.000,00 kune per l'appalto di lavori.

Tutti i valori sono espressi senza IVA.

II OGGETTO DELL'APPALTO E STIMA DEL VALORE D'APPALTO

Articolo 3

L'oggetto dell'appalto deve essere descritto in modo chiaro, inequivocabile, completo e neutro per consentire di paragonare le offerte in riferimento alle condizioni poste. La descrizione dell'oggetto d'appalto non deve favoreggiare nessun soggetto economico. Nella descrizione dell'oggetto d'appalto si riportano tutte le circostanze che sono importanti per l'esecuzione del contratto e anche per fare l'offerta (ad esempio il luogo d'esecuzione, le scadenze, requisiti speciali relativi al modo di esecuzione dell'oggetto d'appalto, ecc.).

L'oggetto dell'appalto si stabilisce nel modo da rappresentare un'unità tecnica, tecnologica, formale, funzionale o un'altra unità da definire oggettivamente. Nel definire l'oggetto dell'appalto pubblico, il cliente è tenuto ad agire nello spirito di un buon imprenditore sul principio del "miglior rapporto qualità / prezzo".

Il valore di appalto stimato deve essere validamente determinato al momento dell'avvio del procedimento di appalto semplice. Il calcolo del valore stimato dell'appalto si basa sull'importo complessivo, senza tassa sul valore aggiunto (PDV), comprese tutte le opzioni e l'eventuale rinnovo del contratto.

Non è consentito condividere il valore dell'appalto con l'intenzione di evitare l'applicazione della Legge sull'appalto pubblico o delle regole in base al valore d'appalto stimato.

Le procedure di appalto semplice devono essere avviate in modo tempestivo, tenendo conto delle scadenze necessarie per l'attuazione della procedura e dell'inizio previsto del termine per la consegna dei beni/prestazione di servizi/ esecuzione dei lavori.

III PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 4

Per evitare eventuali situazioni legate al conflitto di interesse in modo adeguato si applicano le disposizioni della Legge sull'appalto pubblico 2016.

IV AVVIO E PREPARAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO PUBBLICO

Articolo 5

I procedimenti dell'appalto pubblico devono essere conformati al Piano d'acquisto dell'acquirente, ad eccezione dell'oggetto dell'appalto dal valore stimato minore a 20.000,00 kune.

La preparazione e l'esecuzione del procedimento di appalto semplice minore a 20.000,00 kune viene svolto conformemente alla disposizione dell'art. 7 del presente Regolamento.

La preparazione e attuazione di semplici procedure di appalto per beni e servizi dal valore stimato uguale o superiore a 20.000,00 kune e inferiore a 100.000,00 kune, ovvero il semplice appalto di lavori con un valore stimato pari o superiore a 20.000,00 kuna e inferiore a 200.000,00 kune, è attuato dagli impiegati degli organi amministrativi.

La preparazione e attuazione di semplici procedure di appalto per beni e servizi dal valore stimato uguale o superiore a 100.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune, ovvero il semplice appalto di lavori con un valore stimato pari o superiore a 200.000,00 kune e inferiore a 500.000,00 kune, è svolto dalla commissione di esperti per gli appalti semplici nei singoli organi amministrativi, nominati dal sindaco con decisione interna, e ne determina gli obblighi e i poteri nella procedura degli appalti semplici.

Articolo 6

Il Sindaco emana una Decisione sulla nomina di un comitato di esperti per gli appalti semplici di cui al comma 4 dell'articolo 5 che deve contenere:

- nome e sede del committente.
- nome dell'oggetto dell'appalto,
- valore di acquisto stimato,
- numero di registrazione dell'appalto,
- informazioni sulle persone che predispongono e svolgono la procedura, ovvero i loro obblighi e poteri nella procedura,
- informazioni sulla persona che controlla l'esecuzione dell'ordine/contratto di acquisto e altre informazioni importanti.

Nel caso di semplici procedure di appalto per beni e servizi di valore stimato pari o superiore a 100.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune, o di semplice appalto di lavori di valore stimato superiore a 200.000,00 kune e inferiore a 500.000,00 kune, almeno 3 (tre) membri della commissione di esperti per gli appalti semplici devono partecipare alla predisposizione e attuazione della procedura di appalto semplice, di cui 1 (uno) deve essere in possesso di un certificato valido in materia di appalti pubblici.

I membri della commissione esperta per l'appalto semplice possono essere anche altre persone, se hanno un'influenza sul processo decisionale e / o altre azioni legate ad una determinata procedura di appalto pubblico.

Gli obblighi e i poteri della commissione per l'appalto pubblico sono:

- predisposizione della procedura di appalto semplice: accordo sulle condizioni relative all'oggetto dell'appalto, sul contenuto necessario alla consegna delle richieste, specifiche tecniche, stime dei costi dell'appalto e altri documenti relativi all'appalto in questione, accordo sulla determinazione del motivi di esclusione del soggetto economico e criteri per la selezione qualitativa del soggetto economico (ammissibilità) e accordo sui criteri di selezione dell'offerta.
- attuazione della procedura di appalto semplice: invio per la pubblicazione del Bando sul sito ufficiale dell'appaltatore, invio e pubblicazione di inviti a presentare offerte a soggetti economici tramite l'applicazione web della Città, invio e pubblicazione del bando di gara nel Bollettino elettronico degli appalti pubblici (EOJN), apertura delle offerte ricevute, redazione di verbali di apertura, revisione e valutazione delle offerte, graduatoria delle offerte secondo i criteri di selezione delle offerte, proposta di selezione dell'offerta

più favorevole secondo i criteri e le condizioni di selezione previsti dalla documentazione/invito a presentare offerte o annullamento della procedura.

V IMPLEMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO SEMPLICE IL CUI VALORE STIMATO È MINORE A 20.000.00 KUNE

Articolo 7

L'appalto semplice il cui valore stimato è minore a 20.000.00 kune, si effettuata mediante l'emissione di un modulo d'ordine o mediante la stipula di un contratto con un unico soggetto economico a propria discrezione, e sulla base dell'offerta ufficiale presentata dal soggetto economico.

Il buono d'ordine viene firmato dall'assessore del singolo organo amministrativo in cui si esegue l'ordinazione.

Il buono d'ordine deve contenere informazioni sulla tipologia di beni/lavori/servizi oggetto dell'appalto con l'indicazione dettagliata di unità di misura, quantità, prezzi unitari e totali, data e luogo di consegna, modalità e data di pagamento al soggetto economico. Di norma, il buono d'ordine viene inviato al soggetto economico tramite posta elettronica

Il contratto viene firmato dal Sindaco.

VI IMPLEMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO SEMPLICE IL CUI VALORE STIMATO È UGUALE O MAGGIORE A 20.000.00 KUNE E MINORE A 100.000,00 (200.000,00) KUNE

Articolo 8

L'appalto semplice per beni e servizi di valore stimato pari o superiore a 20.000,00 kune e inferiore a 100.000,00 kune, o per l'appalto di lavori di valore stimato pari o superiore a 20.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune, è effettuato dal committente per pubblicazione / inviando un Invito a presentare offerte:

 mediante pubblicazione pubblica dell'Invito sul sito web ufficiale della Città di Pola, attraverso l'applicazione web per appalti "e-appalto semplice"

L'invito a recapitare l'offerta dev'essere chiaro, comprensibile e inequivocabile e realizzato in modo da comprendere tutti i dati necessari che consentono all'offerente di elaborare e recapitare l'offerta.

L'invito a presentare un'offerta deve comprendere almeno: il nome del committente dell'oggetto dell'appalto, la distinta delle spese, la stima del valore dell'appalto, numero di registrazione dell'appalto, le condizioni e le richieste che gli offerenti devono compilare (se richiesta), la scadenza per la presentazione delle offerte e il modo di presentazione delle offerte, la persona di contatto, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

Le offerte vengono presentate elettronicamente tramite l'applicazione "e-appalto semplice".

Il termine per il recapito delle offerte non dev'essere inferiore a 5 giorni dal giorno di pubblicazione dell'invito alla consegna delle offerte.

La comunicazione e qualsiasi altro scambio di informazioni/dati tra il Committente pubblico e i soggetti economici può essere effettuato esclusivamente in lingua croata, attraverso l'applicazione web "e-appalto semplice".

Durante il termine per la presentazione delle offerte, i soggetti economici possono richiedere spiegazioni relative alla presentazione del bando, esclusivamente attraverso l'applicazione web "e-appalto semplice".

A condizione che la richiesta dell'entità commerciale sia presentata in tempo, ovvero non oltre 2 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, il Committente è tenuto a rispondere, senza fornire informazioni sul richiedente.

Se per qualsiasi motivo non viene data risposta ad una richiesta tempestiva, o se le spiegazioni e le modifiche fornite influiscono in modo significativo sulla predisposizione delle offerte, il termine per la presentazione delle offerte deve essere opportunamente prorogato affinché i soggetti economici possano essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dell'offerta.

Per la selezione dell'offerta basta una (1) offerta pervenuta che soddisfi tutti i requisiti richiesti e le condizioni del committente.

L'addetto dell'organo amministrativo che esegue il procedimento di appalto pubblico dà la proposta per la scelta della persona responsabile al Committente ovvero al Sindaco.

Il Committente è tenuto a pubblicare senza indugio o a consegnare contestualmente a ciascun offerente l'avviso sulla selezione dell'offerta più favorevole, ovvero l'avviso sull'annullamento della procedura di appalto semplice, allo stesso modo in cui è stato pubblicato/consegnato l'Invito a presentare offerte per la specifica procedura di appalto, entro 30 giorni, salvo diversa indicazione nell'Invito.

L'appalto semplice per beni e servizi di valore stimato pari o superiore a 20.000,00 kune e inferiore a 100.000,00 kune, o per l'appalto di lavori di valore stimato pari o superiore a 20.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune, termina con l'emissione di un modulo d'ordine o la conclusione di un contratto con l'entità commerciale selezionata.

Il modulo d'ordine viene firmato dall'assessore del singolo organo amministrativo in cui si esegue l'ordinazione, mentre il contratto viene firmato dal Sindaco.

VI IMPLEMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO SEMPLICE IL CUI VALORE STIMATO È UGUALE O MAGGIORE A 100.000.00 KUNE (200.000,00) E MINORE A 200.000.00 KUNE (500.000,00)

Articolo 9

L'appalto semplice per beni e servizi di valore stimato pari o superiore a 100.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune, o per l'appalto di lavori di valore stimato pari o superiore a 200.000,00 kune e inferiore a 500.000,00 kune, è effettuato dal Committente per pubblicazione / inviando un Invito a presentare offerte:

- mediante pubblicazione pubblica dell'Invito sul sito web ufficiale della Città di Pola, attraverso l'applicazione web per appalti "e-appalto semplice".

L'invito a recapitare l'offerta dev'essere chiaro, comprensibile e inequivocabile, e realizzato in modo da comprendere tutti i dati necessari che consentono all'offerente di elaborare e recapitare l'offerta.

A seconda della complessità dell'oggetto dell'appalto e delle esigenze del Committente, l'Invito per la presentazione

delle offerte può contenere: il nome del committente pubblico, la descrizione dell'oggetto, le specifiche tecniche dell'oggetto, la stima del valore dell'appalto, numero di registrazione dell'appalto, condizioni e requisiti che gli offerenti devono soddisfare, i criteri che saranno applicati per la selezione qualitativa del soggetto economico (motivi di esclusione e documenti comprovanti la loro assenza, requisiti minimi di capacità professionale, economica e finanziaria, tecnica e professionale dei soggetti economici e i documenti comprovanti la competenza), criteri per la scelta dell'offerta, (il rapporto tra prezzo e altri criteri di cui all'articolo 12 del presente Regolamento e le modalità di prova di tali criteri), condizioni essenziali e speciali per l'esecuzione del contratto, condizioni e requisiti che devono essere soddisfatti in conformità con regolamenti speciali o regole professionali, tipo, mezzi e termini della garanzia, distinta dei costi, proposta di un contratto di appalto semplice e altre informazioni necessarie, il termine per la presentazione delle offerte e le modalità di presentazione delle offerte, persona di contatto, numero di telefono e indirizzo email.

Le offerte vengono presentate elettronicamente tramite l'applicazione "e-appalto semplice".

Il termine per il recapito delle offerte non dev'essere inferiore a 7 giorni dal giorno di pubblicazione dell'invito alla consegna delle offerte.

Alla scadenza del termine per la consegna delle offerte, queste vengono aperte almeno da un membro della commissione di esperti che è il rappresentante autorizzato del Committente o un suo sostituto definito nel sistema di applicazione web per l'appalto semplice "e-appalto semplice".

Nelle procedure di appalto semplice non viene effettuata l'apertura pubblica delle offerte.

Durante il termine per la presentazione delle offerte, i soggetti economici possono richiedere spiegazioni relative alla presentazione del bando, esclusivamente attraverso l'applicazione web "e-appalto semplice".

La comunicazione e qualsiasi altro scambio di informazioni/dati tra il Committente pubblico e i soggetti economici può essere effettuato esclusivamente in lingua croata, attraverso l'applicazione web "e-appalto semplice".

A condizione che la richiesta dell'entità commerciale sia presentata in tempo, ovvero non oltre 4 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, il Committente è tenuto a rispondere, senza fornire informazioni sul richiedente.

Se per qualsiasi motivo non viene data risposta ad una richiesta tempestiva, o se le spiegazioni e le modifiche fornite influiscono in modo significativo sulla predisposizione delle offerte, il termine per la presentazione delle offerte deve essere opportunamente prorogato affinché i soggetti economici possano essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dell'offerta.

L'appalto semplice per beni e servizi di valore stimato pari o superiore a 100.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune, o per l'appalto di lavori di valore stimato pari o superiore a 200.000,00 kune e inferiore a 500.000,00 kune, il processo di revisione e valutazione delle offerte è svolto dalla Commissione di esperti per gli appalti semplici di cui viene redatto un verbale. Almeno 2 (due) membri della commissione di esperti per l'appalto semplice controllano e valutano le offerte in base alle condizioni e richieste e ai criteri per la scelta delle offerte relative all'invito per la presentazione delle offerte e formulano una proposta di

selezione/cancellazione al responsabile del Committente, ovvero al sindaco.

In caso di rigetto delle offerte si applicano le relative disposizioni della Legge sull'appalto pubblico 2016.

Per la selezione dell'offerta basta una (1) offerta pervenuta che soddisfi tutti i requisiti richiesti e le condizioni del committente.

L'appalto semplice per beni e servizi di valore stimato pari o superiore a 100.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune, o per l'appalto di lavori di valore stimato pari o superiore a 200.000,00 kune e inferiore a 500.000,00 kune, sulla base degli esiti dell'esame e della valutazione delle offerte, il sindaco emana un Avviso sulla selezione dell'offerta più favorevole, che si basa sui criteri di selezione delle offerte.

L'Avviso sulla scelta dell'offerta più vantaggiosa contiene obbligatoriamente:

- 1. i dati sul committente,
- 2. l'oggetto dell'appalto per il quale riguarda l'avviso,
- 3. il nome dell'offerente la cui offerta è scelta per la stipulazione del contratto di appalto,
- 4. il motivo del rifiuto dell'offerta,
- 5. la data dell'emanazione e la firma del Sindaco.

Il Committente è tenuto a pubblicare o consegnare contestualmente a ciascun offerente e senza indugio l'Avviso sulla selezione dell'offerta più favorevole con copia del verbale di apertura, revisione e valutazione delle offerte, allo stesso modo in cui è stato pubblicato/consegnato l'Invito per la consegna delle offerte per una specifica procedura di appalto.

Il termine per la presentazione dell'Avviso sulla scelta dell'offerta più vantaggiosa è di 30 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, se non diversamente specificato nell'Invito.

Il Committente con la consegna dell'avviso sulla scelta dell'offerta più vantaggiosa, in modo tangibile ottiene le condizioni per la stipulazione del contratto sull'appalto, che deve essere stipulato al più tardi nell'arco di 30 giorni dalla consegna dell'avviso.

Il contratto deve essere stipulato e deve essere eseguito in conformità con le condizioni dettate nell'invito per la consegna delle offerte e delle offerte selezionate.

Il Committente annullerà la procedura di appalto semplice per beni e servizi di valore stimato pari o superiore a 100.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune, o per l'appalto di lavori di valore stimato pari o superiore a 200.000,00 kune e inferiore a 500.000,00 kune, per i motivi prescritti dalla Legge sugli appalti pubblici 2016.

Se ci sono delle ragioni per l'annullamento dell'appalto pubblico, il Sindaco senza proroga emana l'Avviso sull'annullamento del procedimento di appalto semplice.

Nell'Avviso sull'annullamento del procedimento di appalto pubblico, il committente riporta:

- 1. i dati sul Committente,
- 2. l'oggetto dell'appalto,
- 3. la spiegazioni sui motivi dell'annullamento,
- 4. la data dell'emanazione e la firma del Sindaco.

Il termine per l'emissione dell'Avviso di annullamento della procedura di appalto semplice è di 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo quanto diversamente specificato nell'Invito.

Il Committente è tenuto a pubblicare o consegnare contestualmente a ciascun offerente e senza indugio l'Avviso sulla selezione dell'offerta più favorevole con copia del verbale di apertura, allo stesso modo in cui è stato pubblicato/consegnato l'invito a presentare offerte per la specifica procedura di appalto.

L'appalto semplice per beni e servizi di valore stimato pari o superiore a 100.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune, o per l'appalto di lavori di valore stimato pari o superiore a 200.000,00 kune e inferiore a 500.000,00 kune, si conclude con la conclusione del contratto con l'entità economica prescelta.

Il contratto viene firmato dal Sindaco.

VIII ECCEZIONI

Articolo 10

Salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 e dal comma 1 dell'articolo 9 del presente Regolamento, a seconda della natura dell'oggetto dell'appalto e del livello di concorrenza del mercato, nonché dell'esigenza di urgenza nella gestione, è possibile inviare un invito per la consegna delle offerte a 1 (un) soggetto economico in conformità alla motivazione dell'assessore dell'assessorato competente e in base alla previa autorizzazione del sindaco nei seguenti casi:

- quando richiesto da ragioni tecniche o artistiche, quando si tutelano diritti esclusivi, compresi i diritti di proprietà intellettuale, e sulla base di diritti esclusivi secondo Leggi speciali e altre norme quando il contratto può essere eseguito solo da un determinato offerente,
- appalti di servizi da offerenti la cui selezione è suggerita sulla base di competenze specialistiche conoscenze e circostanze speciali (consulenza, servizi specialistici, servizi legali, ecc.),
- appalti di servizi sociali, servizi di istruzione, servizi di conservazione, servizi di sistemazione in hotel, servizi di ristorazione,
- quando non è stata presentata alcuna offerta nella procedura di appalto semplice di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento e la procedura di appalto semplice è ripetuta,
- acquisti urgenti causati da eventi che non si sono potute prevedere in anticipo.

In questo caso, l'invito a presentare un'offerta viene inviato al soggetto commerciale sul sito web ufficiale della Città di Pola attraverso l'applicazione web "e-appalto semplice". Le offerte vengono presentate elettronicamente tramite l'applicazione "e-appalto semplice".

Il termine per il recapito delle offerte non dev'essere inferiore a 8 giorni dal giorno di invio/pubblicazione dell'invito.

Il Committente è tenuto a pubblicare senza indugio o a consegnare contestualmente a ciascun offerente l'avviso sulla selezione dell'offerta più favorevole, ovvero l'avviso sull'annullamento della procedura di appalto semplice, allo stesso modo in cui è stato pubblicato/consegnato l'Invito a presentare offerte per la specifica procedura di appalto, entro 30 giorni, salvo diversa indicazione nell'Invito.

Articolo 11

In deroga alle disposizioni del presente Regolamento, per le procedure di appalto semplice finanziate con i fondi dell'Unione europea, nei casi in cui lo richiedano le autorità competenti della Repubblica di Croazia, la procedura di appalto semplice è svolta dalla commissione di esperti per gli appalti semplici secondo le disposizioni dell'articolo 6 del presente Regolamento, indipendentemente dal valore stimato dell'appalto.

La procedura di appalto semplice di cui al comma 1 del presente articolo viene svolta esclusivamente tramite il Bollettino elettronico degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia e non tramite l'applicazione web e-appalto semplice.

VIII BASE DI ESCLUSIONE, SELEZIONE QUALITATIVA DELL'ENTITÀ COMMERCIALE E GARANZIA

Articolo 12

Per l'appalto semplice del valore uguale o maggiore a 20.000.00 kune, il Committente può nell'invito alla consegna delle offerte stabilire le basi per l'esclusione dei soggetti economici e i criteri per la scelta qualitativa dei soggetti economici (condizioni di abilità) con l'applicazione adeguata dell'articolo 251 e dell'articolo 268 della Legge sull'appalto pubblico e, in questo caso, tutti i documenti che il committente cerca dall'offerente possono essere consegnati in copia non autenticata, eccetto la garanzia (se la stessa viene richiesta).

La copia non autenticata si considera anche la stampa non autenticata di documenti elettronici.

Se previsto nell'invito a presentare offerte, gli offerenti possono consegnare le prove di capacità richieste in forma di modulo compilato, sottoscritto e scannerizzato ESPD (European Single Procurement Document), ovvero sotto forma di documenti pubblici scannerizzati rilasciati dalle autorità competenti.

Se le informazioni o la documentazione che avrebbe dovuto essere presentata dall'offerente sono incomplete o errate o sembrano esserlo o se alcuni documenti mancano, il committente può, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, richiedere all'offerente di integrare, chiarire, completare o fornire le necessarie informazioni o documentazione entro un termine adeguato. Tale comportamento non deve portare a trattative sui criteri di selezione dell'offerta o dell'oggetto dell'appalto offerto.

Articolo 13

Per appalto semplice del valore uguale o superiore a 20.000,00 kune, il Committente può richiedere agli enti economici la garanzia della serietà dell'offerta, la garanzia per un tempestivo adempimento del contratto, la garanzia di restituzione del pagamento anticipato, la garanzia per eliminare le carenze nel periodo di garanzia e una garanzia assicurativa per coprire le responsabilità delle attività a cui si applicano le disposizioni della disposizione della Legge sull'appalto pubblico 2016.

Indipendentemente quale sia il tipo garanzia che il Committente ha stabilito, l'offerente può dare un deposito monetario nell'importo richiesto.

IX CRITERI PER LA SCELTA DELLE OFFERTE

Articolo 14

I criteri per la scelta dell'offerta sono il prezzo più basso o il prezzo economicamente più vantaggioso.

Se come criterio viene usata l'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre al criterio del prezzo si possono usare anche altri criteri legati all'oggetto dell'acquisto come: la qualità, i vantaggi tecnici, le proprietà estetiche e funzionali, le caratteristiche ecologiche, le spese operative, l'economicità, il termine di consegna o il termine di attuazione, il termine di garanzia e altro.

Nelle procedure di appalto semplici in cui il criterio di selezione è l'offerta economicamente più favorevole, la ponderazione relativa del prezzo o del costo non deve superare il 90%.

Nell'Invito il Committente determina la ponderazione relativa che attribuisce ad ogni singolo criterio determinato ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per tutti gli elementi di appalto in procedure di appalto semplice che non sono effettuati ai fini dell'attività economica della Città di Pola in conformità con le disposizioni dell'attuale Legge sull'imposta sul valore aggiunto e del Regolamento sull'imposta sul valore aggiunto, il Committente in base all'articolo 294 comma 2 della Legge sugli appalti semplici 2016, confronta i prezzi delle offerte con l'imposta sul valore aggiunto. In tutti gli altri casi, il Committente in base all'articolo 294 comma 1 della Legge sugli appalti semplici 2016, confronta i prezzi delle offerte senza l'imposta sul valore aggiunto.

XI APPALTI VERDI

Articolo 15

L'applicazione dei criteri degli appalti verdi è uno strumento volontario di protezione ambientale in base al quale la selezione di beni, opere e servizi a minor impatto ambientale può contribuire in modo significativo agli obiettivi locali e regionali di protezione ambientale e sviluppo sostenibile.

In alcune semplici procedure di appalto, il Committente può ottenere gli effetti degli appalti verdi e sostenibili determinando le possibilità previste dalla legge per la conduzione e la contrattazione degli appalti, ad esempio nella descrizione dell'oggetto dell'appalto, nella descrizione delle specifiche tecniche e specificando le norme, criteri per la scelta dell'entità economica, criteri per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e condizioni di esecuzione del contratto.

Quando si introducono i criteri nelle procedure di appalto semplice che riguardano gli appalti verdi, questi devono essere chiaramente definiti e misurabili in base all'oggetto degli appalti e devono essere rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione e uguaglianza.

XII ORGANO CENTRALE PER GLI APPALTI

Articolo 16

Il Committente può avvalersi per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, degli Organi centrali per l'appalto.

Nel caso del comma 1 del presente articolo il committente autorizzato che svolge il procedimento di appalto pubblico stabilito e stipula il contratto sull'appalto pubblico per il committente si considera Organo centrale per l'appalto.

XIII APPALTI CONGIUNTI OCCASIONALI

Articolo 17

Due o più committenti pubblici possono accordarsi sull'attuazione comune del procedimento di appalto

pubblico, nel cui caso determinano autorizzazioni e doveri reciproci.

Articolo 18

Se il procedimento di appalto pubblico non si effettua in totalità in comune a nome e per conto di tutti committenti pubblici che partecipano nell'appalto congiunto, essi sono responsabili congiuntamente solo per quelle parti dell'appalto che svolgono insieme, mentre ogni committente pubblico è responsabile in modo indipendente per l'adempimento dei propri obblighi in conformità al Regolamento per quelle parti del procedimento che effettua a proprio nome e a proprio conto.

XIV REGISTRO DEI CONTRATTI

Articolo 19

Il committente è tenuto a mantenere e aggiornare regolarmente il Registro degli appalti pubblici e degli accordi quadro per gli articoli di appalto il cui valore è uguale o superiore a 20.000,00 kune, IVA esclusa. Nel caso in cui l'oggetto sia acquistato tramite ordini di acquisto, l'importo totale di tale articolo relativo all'appalto semplice viene iscritto nel Registro dei contratti, indipendentemente dal numero di ordini di acquisto emessi nell'anno.

Al termine della procedura di appalto semplice, tramite la consegna elettronica delle offerte con avviso pubblico dell'invito mediante pubblicazione dell'avviso sulla conclusione del contratto nel Bollettino elettronico degli appalti pubblici, il contratto di appalto semplice viene generato automaticamente nel Registro dei contratti.

Lo stesso si pubblica nel Bollettino elettronico della Repubblica di Croazia e sulle pagine internet ufficiali della Città di Pola.

XV MODIFICHE AL CONTRATTO/ORDINE

Articolo 20

Nel caso di necessità di consegne aggiuntive di beni, lavori e/o servizi dopo l'espletamento di una procedura di appalto semplice e la conclusione di un contratto, ovvero dopo l'emissione di un ordine di acquisto, la consegna aggiuntiva si considera complessivamente con l'appalto per il quale è già stata eseguita la procedura di appalto, vale a dire la somma del valore dell'appalto di base e del valore dell'allegato al contratto o dell'ordine di acquisto aggiuntivo emesso nel suo insieme costituisce un tutto.

Nel caso in cui il valore complessivo degli ulteriori appalti sia pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 12, comma 1, punto 1 della Legge sugli appalti pubblici 2016, deve essere applicata la procedura di appalto pubblico appropriata.

Il committente può allegare il contratto di appalto semplice durante la sua durata con l'entità economica che esegue il contratto di base o emettere un ordine di acquisto senza dare esecuzione

della nuova procedura di appalto semplice nei seguenti casi:

- se la necessità di un allegato è sorta a causa di circostanze che un committente attento non poteva prevedere,
- se il cambio di appaltatore arreca al Committente difficoltà significative o aumenta di molto i costi in modo tale da comportare l'acquisto di beni con caratteristiche tecniche diverse, che comporterebbe non conformità o

NUMERO 10/22 PAGINA 22

difficoltà tecniche di funzionamento e manutenzione,
per opere, beni e servizi nuovi e/o complementari di
cui si è manifestata la necessità in fase di esecuzione
del contratto, e che consistono nell'esecuzione o
consegna di lavori, beni e servizi medesimi o assimilati,
indipendentemente dal fatto che fossero inclusi nel
progetto iniziale o contratto di base.

L'aumento del prezzo totale in base all'allegato al contratto non può superare il 30% del valore del contratto base, a condizione che il valore della modifica sia inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 13 della LAP 2016.

XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di essere valido il Regolamento sull'attuazione delle procedure di appalto semplice negli organi amministrativi della Città di Pula-Pola, CLASSE:023-01/17-01/580, N.PROT.: 2168/-02-04-00-0265-17-3 dell'8 giugno 2017.

Articolo 22

Le procedure di appalto che devono essere avviate fino all'entrata in vigore del presente Regolamento in cui non sono stati stipulati contratti o moduli di ordinazione, verranno completati conformemente alle disposizioni del Regolamento sull'esecuzione del procedimento di appalto semplice che era in vigore nel periodo in cui è iniziata la procedura di appalto.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15 comma 3 della Legge sull'appalto semplice 2016 il presente Regolamento, come pure le future modifiche e integrazioni, sarà pubblicato sulle pagine internet ufficiali della Città di Pola.

Articolo 23

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 024-01/22-01/432 N.PROT.:03/07/2163-02-0315-22-3

Pola, 2 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE Dušica Radojčić, m.p. Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge sull'educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/19 e 64/20) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 2 giugno 2022, emana la

CONCLUSIONE

sulla previa approvazione della proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola elementare Tone Peruško di Pola

Articolo 1

Si dà la previa approvazione alla Proposta delle Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare Tone Peruško di Pola, Classe: 011-01/22-01/01,N.PROT.: 216801-55/-50-22-01 del 13 maggio 2022.

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 602-02/22-01/39

N.PROT.:06/07/2163-01-0431-22-5

Pola, 2 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 2 giugno 2022, emana la

DELIBERA

sulla revoca e sull'elezione del membro del Comitato per le elezioni e le nomine

- 1. Mirko Jurkić si revoca dall'incarico di membro del Comitato per le elezioni e le nomine.
- 2. Juraj Kovačević si nomina a membro del Comitato per le elezioni e le nomine.
- 3. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 021-05/21-01/43

N.PROT.:01/07/2163-03-0009-22-8

Pola, 2 giugno 2022

NUMERO 10/22 PAGINA 23

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

INDICE

1.	Conclusione sulla quiescenza del mandato del consigliere Mirko Jurkić e la verifica del mandato	
	del supplente Juraj Kovačević	1
2.	Delibera sull'adozione della Strategia di comunicazione e del Piano di azione di comunicazione per	
	l'attuazione del Piano di sviluppo della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2020 al 2030	1
3.	Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sulla regolamentazione della circolazione	
	stradale sul territorio della Città di Pola.	2
4.	Delibera sulle attività comunali che si eseguono sul territorio della Città di Pola	3
5.	Delibera sull'integrazione della Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle attività comunali alle	
	aziende municipalizzate	. 11
6.	Delibera sulla previa approvazione delle Condizioni generali di erogazione del servizio comunale di	
	rifornimento - municipalizzata Pula Parking s.r.l.	12
7.	Delibera sull'inclusione della Città di Pula-Pola nel Programma di edificazione di alloggi secondo il	
	Programma di incentivazione sociale dell'edilizia abitativa	12
8.	Delibera sulla separazione di parte dell'abitato Pula-Pola	13
9.	Delibera sui criteri e il procedimento di cofinanziamento degli interessi per l'acquisto di immobili sul	
	territorio della Città di Pula - Pola	. 14
10.	Regolamento sull'attuazione dei procedimenti di appalto semplice negli organi amministrativi	
	della Città di Pula-Pola	. 16
11.	Conclusione sulla previa approvazione alla Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della	
	Scuola elementare Tone Peruško Pola	22
12.	Delibera sulla revoca (Mirko Jurkić) e la nomina (Juraj Kovačević) a membro del Comitato per la	
	selezione e le nomine	23